



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1022

Modifiche all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentanze sindacali
nei luoghi di lavoro

Indice

1. DDL S. 1022 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1022	4

1. DDL S. 1022 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1022
XVII Legislatura

Modifiche all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro

Iter

10 ottobre 2013: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1022 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

Rita Ghedini (PD)

Cofirmatari

Valeria Fedeli (PD)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **9 agosto 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 94 del 4 settembre 2013.

Classificazione TESEO

ORGANI SINDACALI NELL'AZIENDA

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla **11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)** in sede referente il 10 ottobre 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 123 del 10 ottobre 2013.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1022

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **Rita GHEDINI** e **FEDELI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 2013

Modifiche all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro

Onorevoli Senatori. -- La questione dell'innovazione delle relazioni industriali è divenuta cruciale per governare -- mantenendoli nell'alveo del sistema costituzionale di garanzie -- i processi di profonda trasformazione produttiva e occupazionale indotti dalla globalizzazione dei mercati.

I fenomeni intervenuti nell'economia hanno infatti portato, da un lato, a repentini mutamenti nell'organizzazione del lavoro, dall'altro, alla frammentazione della rappresentanza sindacale, anche negli ambiti o settori più fortemente presidiati dal sindacalismo confederale, e dunque alla crisi dello stesso sistema di rappresentanza confederale.

A condizionare gli esiti di questo processo è stato un quadro ordinamentale storicamente segnato da tre fattori fondamentali.

In primo luogo, la mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione nella parte in cui prevede l'obbligo di registrazione delle organizzazioni sindacali come condizione per giungere a una rappresentanza (unitaria, in proporzione agli iscritti) legittimata a stipulare contratti con efficacia *erga omnes*. La sua inattuazione -- ascrivibile al fallito tentativo del Costituente di giungere ad un'adeguata composizione tra il principio di libertà sindacale e quello di efficacia obbligatoria dei contratti collettivi di lavoro -- ha finito per lasciare l'ordinamento privo di parametri costituzionali di riferimento.

In secondo luogo, il legislatore ordinario si è lungamente astenuto dal dettare criteri generali per l'accertamento della rappresentatività dei sindacati e disciplinare la loro rappresentanza. Solo nel 1970, lo Statuto dei lavoratori ha introdotto le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) nei luoghi di lavoro, dotandole di specifici diritti e prerogative, ma senza peraltro intervenire né sulle modalità di composizione delle stesse, né sui requisiti per accedere alla contrattazione collettiva e per giungere alla stipulazione di contratti con efficacia obbligatoria per tutti i lavoratori interessati.

Infine, il *referendum* del 1995, caducando l'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori nella parte in cui ammetteva la costituzione di RSA «nell'ambito delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale», ha finito per limitare la rappresentanza ai soli sindacati firmatari di contratti collettivi, facendo venir meno anche il criterio di presunta maggiore rappresentatività e accelerando la spinta verso la frammentazione sindacale e il generale indebolimento del sistema della rappresentanza.

Oggi, con l'aggravamento della crisi economica e delle tensioni nel sistema delle relazioni industriali, tale limitazione alla costituzione delle RSA nelle aziende rischia di pregiudicare gravemente l'effettività dell'esercizio dei diritti individuali e collettivi riconosciuti dall'ordinamento ai lavoratori, concorrendo ad avvitare la spirale recessiva. Pertanto, in attesa che maturino le condizioni per la

definizione di regole sufficientemente condivise per disciplinare la rappresentanza nei luoghi di lavoro e misurare la rappresentatività delle associazioni sindacali -- a partire dall'Accordo interconfederale tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL del 31 maggio 2013, sottoscritto in attuazione dell'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011 -- appare più che mai necessario recuperare intanto il quadro regolatorio già previsto dallo Statuto dei lavoratori.

Tale scelta, a distanza di diciotto anni dal *referendum* che ha modificato la norma dello Statuto e a fronte delle profonde mutazioni nel frattempo intervenute nel sistema produttivo, non può ritenersi lesiva di un pronunciamento popolare reso in tutt'altro contesto economico e sociale, ma al contrario asseconda una diffusa domanda collettiva di distensione e ricomposizione del sistema delle relazioni industriali.

Il presente disegno di legge interpreta questo obiettivo proponendo una riformulazione dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che recupera sostanzialmente l'originaria impostazione, riconoscendo la facoltà di costituire rappresentanze sindacali aziendali anche alle associazioni non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, purché affiliate a confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, come individuate sulla base dei criteri di cui ai citati accordi interconfederali. Quanto alle altre associazioni firmatarie di contratti collettivi, è infine ripristinato il riferimento al livello «nazionale o provinciale» degli stessi.

Per queste ragioni si auspica l'immediata approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. -- (*Rappresentanze sindacali aziendali*). -- 1. Nell'ambito delle imprese di cui all'articolo 35, i lavoratori hanno diritto a costituire, in ciascuna unità produttiva, rappresentanze sindacali aziendali. Ad esse spettano le garanzie previste dalla presente legge e le migliori condizioni derivanti dai contratti.

2. Le rappresentanze sindacali aziendali di cui al comma 1 possono essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, nell'ambito delle:

a) associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, come individuate sulla base dei criteri di cui all'accordo interconfederale del 31 maggio 2013 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, in attuazione dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011;

b) associazioni sindacali, non affiliate alle confederazioni di cui alla lettera a), che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.

3. Nelle imprese con più unità produttive le associazioni sindacali possono costituire organismi di coordinamento tra le rispettive rappresentanze in ciascuna unità produttiva».

